

meglio allora dire: *prescritti dai numeri 1, 3, 4 e 6 dell'articolo 5*, e poi, con un'alinea a parte, aggiungere: « è pure applicabile ai sostituiti il disposto dell'articolo 6. »

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta?

**PESCATORE, relatore.** La Commissione aderisce.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti quest'articolo così concepito:

« Per essere ammessi all'esercizio i sostituiti debbono avere compiuti i ventun anni e riunire i requisiti prescritti ai numeri 1, 3, 4 e 6 dell'articolo 5; avere inoltre fatto la pratica di due anni presso un procuratore esercente, ed essere iscritti nel catalogo dei sostituiti che sarà tenuto presso la Corte d'appello e presso il tribunale provinciale.

« L'iscrizione sarà ordinata ed eseguita a norma dell'articolo 7.

« Gli anni di esercizio come sostituito varranno pel compimento degli anni di pratica necessari per potere esercitare l'ufficio di procuratore.

« Sono pure applicabili al sostituito le disposizioni contenute nell'articolo 6. »

(La Camera approva.)

« Art. 14. Le incompatibilità stabilite dall'articolo 3 pei procuratori sono anche applicabili ai sostituiti. »

(La Camera approva.)

« Art. 15. In caso di morte del procuratore, il sostituito più anziano deve tosto darne notizia alla Corte ed al tribunale presso cui postulava il procuratore defunto, ed assume intanto la custodia degli atti e dei documenti esistenti nell'ufficio per rimetterli a chi di ragione.

« Le Corti ed i tribunali, tanto in questo caso, quanto in quello di sospensione o d'interdizione, daranno gli opportuni provvedimenti per la conservazione delle carte, e potranno autorizzare uno dei sostituiti, o quell'altro procuratore che stimino, a fare provvisoriamente gli atti urgenti per le cause già poste in istato di decisione.

« Lo stesso sostituito o procuratore autorizzato dovrà pure, non più tardi di otto giorni dall'avuta autorizzazione, avvisare dell'occorsa morte, sospensione od interdizione, i clienti dell'ufficio, affinchè possano provvedersi a norma del titolo xviii, libro II, del Codice di procedura civile, e l'avviso sarà dato mediante lettera assicurata all'ufficio della posta. »

**COTTA-RAMUSINO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**COTTA-RAMUSINO.** L'articolo in discussione stabilisce che, in caso di morte del procuratore, il sostituito più anziano debba tosto darne notizia alla Corte ed al tribunale presso cui postulava il procuratore defunto, ed assumere intanto la custodia degli atti e dei documenti esistenti nell'ufficio per rimetterli a chi di ragione. In quest'articolo non si dice quale sarà la persona che dovrà disimpegnare quest'ufficio, nel caso in cui non vi sieno sostituiti, conviene quindi che si riempia questa lacuna; ed a tal uopo io propongo che, dopo

*il sostituito più anziano*, si aggiungano queste parole: *ed in mancanza di sostituiti, il presidente della Camera di disciplina.*

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Se ho ben potuto comprendere l'osservazione fatta dall'onorevole preopinante, esso notò che nell'articolo cadente ora in discussione non fu indicata la persona cui spetterà prendere cura delle carte e rappresentare il cliente dopo la morte del causidico. Ho l'onore d'osservare all'onorevole preopinante che non si è indicata questa persona appunto perchè si è voluto seguitare la regola generale che colla morte del mandatario cessa il mandato; in questa guisa la causa rimane sospesa, e il cliente nomina un altro procuratore cui si appartiene il rappresentarlo. Però nell'articolo è previsto che, trattandosi di una causa urgente e che già fu assegnata all'udienza, il tribunale o la Corte potranno dare i provvedimenti necessari onde la difesa non abbia menomamente a soffrirne. Il che io credo sia sufficiente.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cotta-Ramusino insiste?

**COTTA-RAMUSINO.** Insisto, perchè è assolutamente necessario che dopo la morte del procuratore sia assicurata la custodia delle carte. Questa custodia è assicurata nel caso in cui vi siano dei sostituiti; ma, in mancanza di questi, la legge non determina la persona che deve incaricarsi provvisoriamente della medesima. Si è per ciò che io aveva proposto che, dopo le parole *il sostituito più anziano*, si aggiungessero queste altre: *e in mancanza di sostituiti, il presidente della Camera di disciplina.* Con questa aggiunta si riparano tutti gli inconvenienti che potrebbero succedere.

**CAVALLINI GASPARE.** L'emendamento d'aggiunta, proposto dal deputato Cotta-Ramusino, non è assolutamente ammissibile, perchè, oltre alle ragioni già svolte dal signor ministro di grazia e giustizia, ve n'ha una di molto peso, ed è che può avvenire che il presidente della Camera di disciplina sia procuratore dell'avversario, e in questo caso il procuratore avversario prenderebbe cognizione degli atti e dei titoli appartenenti all'altra parte.

Basta accennare questo fatto per dimostrare che è evidentemente inammissibile l'emendamento proposto dal deputato Cotta-Ramusino.

**COTTA-RAMUSINO.** Il posto onorifico che occupa il presidente della Camera di consiglio, non lascia dubbio sulla sua moralità. È per altra parte assai conveniente che in tutti i casi vi sia persona incaricata a custodire provvisoriamente le carte dell'ufficio; credo quindi di mantenere la mia proposta, non ostante le osservazioni fatte dall'onorevole Cavallini.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Cotta-Ramusino, il quale vorrebbe che dopo le parole: *il sostituito più anziano*, si aggiunga: *e in mancanza di sostituiti, il presidente del Consiglio di disciplina.*

(È rigettata.)

Metto ai voti l'articolo...

**CAVALLINI G.** In questo articolo, invece della parti-